

Ricerca ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ►

Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Milano 11/01/2018 n. 1...

CERCA NELLA PAGINA



ESPORTA



MONITORA



INVIA



STAMPA



APPUNTA



ANNOTA



AGGIUNGI ALLA PRATICA



**Estremi:** Tribunale Milano, sez. VII, 11/01/2018, n. 188

[Vedi sentenza](#)

**Fonti:** Redazione Giuffrè 2018

**Classificazione:** [SOCIETÀ DI PERSONE - Scioglimento della società - - in genere](#)

## In caso di estinzione di società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, non si trasferiscono ai soci le mere pretese o i crediti illiquidi

L'**estinzione** di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempite ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

**Doc. associati:** » [Documenti con la stessa classificazione](#)

» [Bibliografia Correlata](#)

» [Riferimenti Legislativi](#)